

Introduzione

Obiettivo del presente lavoro è valutare la possibilità di applicare la mediazione – una delle modalità di realizzazione del paradigma di giustizia riparativa – ai casi di violenza domestica che, come noto, hanno caratteristiche particolari di cui è necessario tenere conto.

Per giustizia riparativa si intende “*qualsiasi procedimento che permetta alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale*”¹. La mediazione è invece «*un processo dialettico di attivazione della conoscenza tra autore e vittima in cui il mediatore è chiamato a ricostruire fra le parti lo spazio comunicativo intersoggettivo e a trovare un “segno” comune che possa condurre al superamento del conflitto*»².

Già da queste prime definizioni emerge come il coinvolgimento diretto della vittima sia fondamentale in procedimenti di questo tipo. Da ciò discendono le perplessità nell'applicare questo metodo di risoluzione dei conflitti anche ai casi di violenza domestica, formula con la quale si indicano “*tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima*”³.

La tesi si compone di tre capitoli.

Il primo capitolo riguarda la giustizia riparativa e la mediazione. Vengono esaminate le fonti sovranazionali che hanno lentamente riconosciuto la validità degli strumenti di giustizia riparativa, definendone i confini e promuovendone l'implementazione. Viene effettuata un'approfondita analisi delle caratteristiche

¹ Definizione fornita dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29/2012/UE del 25 ottobre 2012.

² G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 359

³ Definizione fornita dall'art. 3, §b della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, 11 maggio 2011, c.d. Convenzione di Istanbul.

peculiari che contraddistinguono la mediazione, i benefici che è in grado di offrire alle parti che vi accedono e il dibattito circa il ruolo che la mediazione dovrebbe assumere in relazione alla giustizia tradizionale.

Il secondo capitolo è invece dedicato alla violenza domestica: viene effettuata un'analisi delle forme e delle modalità con le quali essa si manifesta. Viene illustrato l'impatto che il contesto della violenza può provocare sulla salute e sul benessere della donna. Vengono pertanto analizzati i tentativi realizzati dalle istituzioni nella lotta alla violenza domestica e le inefficienze del sistema processuale nel rispondere alle esigenze di queste particolari vittime.

Nel terzo capitolo, invece, sono analizzati possibili pregi e i difetti del ricorso alla mediazione nei casi di violenza domestica, con una particolare attenzione alle difficoltà che, in ogni caso, sembrerebbero persistere.

CAPITOLO I

LA MEDIAZIONE PENALE

SOMMARIO: 1. Introduzione alla giustizia riparativa: la possibile risposta alla crisi del diritto penale. – 1.1 Il richiamo della giustizia riparativa nelle fonti sovranazionali e la progressiva valorizzazione del ruolo della vittima nel procedimento penale – 1.2 La giustizia riparativa: contenuti operativi e obiettivi politico-criminali. – 2. La mediazione penale come paradigma della giustizia riparativa: nozione e quadro normativo europeo – 2.1 L’oggetto della mediazione: il conflitto. – 2.2 Le fasi della mediazione e i benefici su reo e vittima. – 2.3 L’esito della mediazione e l’efficacia dell’accordo. – 3. La mediazione reo/vittima come modalità alternativa di risoluzione delle controversie o come strumento integrativo della giustizia tradizionale – 4. Criteri di selezione dei casi che possono essere riferiti alla mediazione reo/vittima. – 4.1 L’apertura della mediazione reo/vittima verso reati violenti: il passaggio ad un modello di mediazione umanistica o comunicativa, il Victim-Sensitive Offender Dialogue (VSDO)

1. Introduzione alla giustizia riparativa: la possibile risposta alla crisi del diritto penale

Lo sviluppo di un modello di Giustizia riparativa è individuabile sia nella crisi dei tradizionali modelli di giustizia, quello retributivo e quello riabilitativo, sia nell'esigenza di considerare la vittima una parte importante e non marginale del reato commesso e del processo⁴.

La funzione punitiva può essere considerata una costante nella storia della civiltà giuridica occidentale, ciò che muta sono i metodi utilizzati per punire e sorvegliare le condotte umane. Abbiamo assistito ad un lento processo di umanizzazione delle pene che ha trasformato il sistema di giustizia penale: la concezione retributiva, tradizionalmente legata ad esigenze di giustizia assoluta e slegata da qualsiasi

⁴ A tal proposito, si veda: G. SCARDACCIONE, *Nuovi modelli di giustizia: giustizia riparativa e mediazione penale*, in *Rass. pen. crim.*, n. 1-2, 1994, p. 11.

interesse per la vita futura del reo - caratterizzata da punizioni corporali, pene infamanti e trattamenti inumani -, ha lasciato il posto ad un apparato di giustizia profondamente diverso, fondato sulla concezione rieducativa della pena, che trova, nel nostro ordinamento, riconoscimento all'art. 27 della Costituzione, secondo cui *«le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»*. L'offerta di un percorso rieducativo è un dovere per lo Stato; la pena deve tendere al recupero sociale. In questo senso, la rieducazione si traduce in una solidaristica offerta di opportunità affinché al soggetto sia data la possibilità di un progressivo reinserimento sociale, riconoscendo il disvalore della condotta posta in essere e adeguando il proprio comportamento alle regole giuridiche. Il principio rieducativo pone, inoltre, i valori dell'umanità e della dignità alla base del trattamento penitenziario⁵.

I modelli di applicazione della giustizia, dunque, si succedono e si influenzano reciprocamente, ed è proprio in quest'ottica di evoluzione che si posiziona la giustizia riparativa, che può in qualche modo essere considerata un'importante tappa di un percorso orientato alla realizzazione di un sistema che intervenga attraverso strumenti meno afflittivi e maggiormente dignitosi.

Tale corrente di pensiero intercetta, in effetti, il senso di sfiducia che sembra colpire l'attuale modello di giustizia penale avvertito come spersonalizzante, tecnicistico, incapace di rispondere in termini adeguati al reato e alle sue conseguenze.

Secondo alcuni, le carenze del sistema penale si manifestano nell'incapacità del settore dell'amministrazione della giustizia di rendere efficaci i propri sforzi di interrompere e di prevenire tutte quelle condotte capaci di suscitare allarme sociale.

⁵ Si veda, in particolare, l'art.15 dell'Ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975): *«il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia»* Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro. Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.

Questo, ha comportato una diffusa perdita di credibilità nei confronti del controllo penale e un generalizzato sentimento di insicurezza individuale e collettiva⁶. L'efficacia del sistema giurisdizionale può essere garantita soltanto puntando sulla creazione di incentivi che, in modo adeguato e coerente con gli obiettivi preposti, consentano di ottimizzare il rapporto tra mezzi e risultati⁷.

La stessa funzione rieducativa della pena entra in crisi in un contesto carcerario così diverso da quello che dovrebbe essere, secondo l'ordinamento penitenziario. In particolar modo è la condizione di sovraffollamento⁸ del carcere che rende assolutamente ingestibile la disparità tra risorse disponibili (in termini sia di spazi che di operatori e, conseguentemente, attività trattamentali), e numero di "utenti"⁹. Poco in linea con la funzione rieducativa anche la circostanza che la pena, soprattutto quella detentiva, determina l'esclusione del condannato dalla società: *«l'esecuzione della pena equivale a un processo di desocializzazione accelerata. Dall'esclusione della persona dalla società civile viene infatti generata una bestia progressivamente*

⁶ In uno stato di diritto il rapporto tra norma incriminatrice, processo penale ed esecuzione della sentenza non può che essere fortemente correlato. Il sistema di giustizia sta tuttavia attraversando una crisi sia istituzionale che funzionale che ne compromette la credibilità e il prestigio. Si veda sul tema M. GIOVANNINI, *Giustizia in crisi: considerazioni a margine di un dibattito non sempre costruttivo*, in *Politica del diritto*, n. 2, 2004.

⁷ G. RUSSO, *Il contributo della giustizia riparativa all'efficienza della giurisdizione*, in *Salvis Juribus*, 2020, p. 2.

⁸ Una celebre sentenza della Corte europea dei diritti umani, la sentenza Torreggiani (cfr. Corte europea dei diritti umani, Sez. II, causa Torreggiani e altri c. Italia, 8 gennaio 2013), ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU), affermando che *«la carcerazione non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalla Convenzione, l'art. 3 pone a carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell'assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l'interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d'intensità che ecceda l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente»*. La Corte EDU ha dunque condannato lo Stato italiano a causa del trattamento inumano e degradante subito dai ricorrenti durante l'esecuzione della pena detentiva, eseguita in condizioni di sovraffollamento. La sentenza è stata definita 'sentenza pilota' in quanto ha affrontato il problema strutturale del disfunzionamento del sistema penitenziario penale.

⁹ Circa la disparità tra risorse disponibile e numero di utenti, si veda: G. MOSCONI, *La crisi postmoderna del diritto penale e i suoi effetti sull'istituzione penitenziaria*, in *Rass. pen. Crim.*, vol. 1, n. 3, 2001, p. 4.

più feroce, non un uomo in cammino verso la libertà; e ciò, a dispetto di qualunque progetto di reinserimento»¹⁰. Ciò accade, nonostante all'art. 1 co. 2 dell'Ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) si affermi che «Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati».

Le difficoltà del sistema di giustizia penale moderno non sembrano esaurirsi alla fase esecutiva della pena ma riguardano, forse ancor di più, il procedimento penale: sono tante le difficoltà processuali che impediscono il soddisfacimento del diritto del cittadino al giusto processo, tutelato dalla Costituzione all'art. 111 comma 2 e, a livello sovranazionale, all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo in base al quale “*Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge*”. La garanzia in esame è funzionale a tutelare il relativo titolare dal rischio di permanere troppo a lungo “*nell’incertezza della propria sorte*” e quanto all’*accusato nel processo penale, dal rischio di restare troppo a lungo sotto il peso di un’accusa¹¹*; rappresenta però anche una garanzia oggettiva di buon funzionamento della giustizia.

Il sistema giurisdizionale italiano è però purtroppo caratterizzato da estrema lentezza dei processi: in seguito alle reiterate condanne della Corte europea dei diritti umani per l’irragionevole durata dei suoi processi¹², l’Italia ha affrontato il problema nel 2001 attraverso una riforma legislativa, contenente misure acceleratorie e riparatorie

¹⁰ Citazione tratta da V. SCORDAMIGLIA, *Pena, rieducazione, perdono*, in S. VINCIGUERRA, F. DASSANO (a cura di), *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, p. 977.

¹¹ Il concetto è ampiamente descritto in B. LAVARINI, *La ragionevole durata del processo*, in *Leg. Pen.*, 2019, p. 2.

¹² La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, già a decorrere dal 1999, aveva constatato in numerose cause l’esistenza in Italia di una violazione della ragionevole durata dei processi. Cfr., ad esempio, Corte europea dei diritti umani, *Bottazzi, A.P., Di Mauro e Ferrari c. Italia*, sentenza del 28 luglio 1999, ove si rileva che «*la ripetizione delle violazioni constatate palesa un cumulo di inadempienze di natura identica e così numerose da non ricondursi ad incidenti isolati*».

contro l'irragionevole durata dei processi¹³. La legge in questione propone la creazione di un rimedio interno che consenta l'equa riparazione in caso di irragionevole durata dei processi, ma non assicura che gli stessi si possano svolgere effettivamente in tempi più ragionevoli¹⁴. L'irragionevole durata del processo produce sintomi allarmanti: dallo spreco di risorse, alla riduzione di efficienza dell'apparato giudiziario ed alla diminuita fiducia dei consociati nello strumento processuale. Il procedimento, in tutta la sua durata, è così fonte di sofferenza, tormento ed incertezza.

Con la *restorative justice* (termine inglese utilizzato per indicare la giustizia riparativa) si propone dunque un'alternativa incentrata sul tentativo di 'porre rimedio' alla lesione cagionata dal reato attraverso la partecipazione attiva dei soggetti coinvolti nell'illecito¹⁵. Nel modello riparativo, il *focus* è più sulle conseguenze del crimine che sulla violazione delle leggi: sono più importanti i bisogni e la 'riparazione' morale (ma anche materiale) della vittima rispetto al freddo pronunciamento di un giudice. Allo stesso tempo, è di centrale importanza il punto di vista del reo e il suo vissuto che va accolto e rispettato: è necessario incoraggiare la collaborazione tra vittima e reo e la reintegrazione di quest'ultimo, piuttosto che l'utilizzo di pene coercitive e alienanti¹⁶.

Altra istanza alla base della nascita del modello riparativo di giustizia è, d'altra parte, la marginalità della vittima all'interno del processo. La struttura propria del processo, volta a fornire garanzia all'imputato accertando i fatti, non dà alla vittima, pur

¹³ Il riferimento è alla legge n. 89 del 24 marzo 2001 (c.d. legge Pinto).

¹⁴ Circa il dibattito relativo all'irragionevole durata dei processi v. E. FALLETTI, *Il dibattito sulla ragionevole durata del processo tra Corte Europea dei diritti dell'uomo e lo stato italiano*, in *Rev. De Juris*, n.101, 2006. Il contributo riflette sullo stato della giustizia italiana. Il tema è strettamente correlato a quello relativo alla prescrizione, essa è da un lato un istituto ineliminabile in un sistema di giustizia, ma risulta anche una debolezza, un «*esito da prevenire in concreto mediante l'efficienza e celerità del processo*». Si rinvia, per approfondimento sul tema, a C. MARINELLI, *Ragionevole durata e prescrizione del processo penale*, Giappichelli, 2017; B. NACAR, *I termini e la ragionevole durata del processo penale*, Giappichelli, 2015.

¹⁵ Così descritta da F. REGGIO, *Giustizia dialogica: Luci e ombre della Restorative Justice*, Franco Angeli, 2010, p 14.

¹⁶ Il punto di vista del reo è fondamentale in termini di giustizia riparativa, si veda G. TRAMONTANO, *Percorsi di giustizia: verso una nuova modalità di risoluzione dei conflitti*, in *Rass. pen. e crim.*, n. 2, 2010, p. 15.

“riconoscendola”¹⁷, alcuna soddisfazione. Il processo, strutturalmente, non è il luogo della vittima, ma dell’imputato, nato ed evolutosi per garantire a quest’ultimo un accertamento dei fatti garantito sia in termini di efficacia che di rispetto dell’imputato stesso¹⁸. Le regole processuali, i limiti che riguardano le modalità di accertamento dei fatti, i possibili errori nell’attività di indagine sono elementi che, agli occhi della vittima, appaiono in contrasto con la propria esigenza di giungere a una conclusione per lei soddisfacente¹⁹. Le esigenze di autore e vittima di reato si manifestano in desideri e volontà che si contrappongono: l’imputato ha l’obiettivo di uscire dal processo senza o limitando il più possibile il pregiudizio, mentre la persona offesa vuole vedere affermata e accertata la responsabilità dell’imputato e spesso applicata una sanzione afflittiva che desidera tanto grave quanto il danno che ha subito²⁰. Le scansioni rituali e formalizzate del procedimento penale, la logica formale sottesa al ragionamento giuridico che conduce alla decisione del giudice, il collocarsi del processo in un contesto temporale lontano dall’evento, creano una barriera inevitabile tra le esigenze di accertamento e le necessità della vittima.

Se il presupposto da cui parte il modello riparativo è la riparazione del danno causato dalla commissione del reato, la relazione tra la vittima e il delinquente diviene, come è stato anticipato, l’elemento fondamentale. L’inserimento del reo nel circuito carcerario dovrebbe di conseguenza essere sostituito con l’agevolazione dell’incontro tra il reo e la vittima in un contesto di sicurezza e protezione per quest’ultima²¹. Da ciò vi è chi intende la risposta riparativa al crimine come un modo per «ridurre

¹⁷ V. *infra* §1.1.

¹⁸ Il processo è visto come ‘luogo dell’imputato’ piuttosto che della vittima, v. L. MAGLIARO, *La vittima del reato nel processo penale*, in *La magistratura e la frontiera dei vecchi/nuovi diritti*, (a cura di) L’eredità di un giudice. Scritti per Carlo Maria Verardi, Spec. QG, 2019, p. 121.

¹⁹ MAGLIARO, *op.cit.*, p. 121.

²⁰ I desideri e i bisogni di reo e vittima sono chiaramente contrastanti, si veda: MAGLIARO, *op.cit.* p. 123.

²¹ Si evidenzia che l’incontro tra il reo e la vittima può avvenire attraverso diverse modalità. La mediazione, infatti, può essere effettuata anche con vittima aspecifica. In questi casi non vi è un vero e proprio contatto tra il reo e la vittima della stessa vicenda criminosa, ma si contempla un incontro di mediazione fra l’autore di un determinato reato e una vittima diversa, che ha subito un reato della stessa specie (v. *infra* § 3.1).

drasticamente l'impiego delle agenzie di controllo formale nella lotta contro la criminalità minore, auspicando nuove misure penali, capaci di assolvere la duplice funzione di ricomposizione diretta del conflitto tra le parti e di sfoltimento del carico giudiziario»²². La particolarità della giustizia riparativa consiste nel fatto che il pagamento del debito alla società non avvenga attraverso la punizione, ma che si fondi sul recupero del senso di responsabilità per ciò che è stato fatto e nell'intraprendere un'azione in senso positivo per la vittima: la responsabilizzazione del reo e il suo reinserimento all'interno della comunità diventano ipotesi più efficaci rispetto all'operato (sembrerebbe inadempiente) del circuito carcerario.

1.1 Il richiamo della giustizia riparativa nelle fonti sovranazionali e la progressiva valorizzazione del ruolo della vittima nel procedimento penale

La giustizia riparativa affonda le sue radici in tradizioni secolari. A differenza di quanto si possa credere, non si tratta di un fenomeno moderno: si ritiene che preceda la giustizia penale modernamente intesa. È tuttavia possibile individuarne la ricomparsa (come insieme di modelli, principi e strategie) solo negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, durante i quali il fenomeno ha guadagnato un rilievo sempre maggiore nell'ambito del dibattito internazionale fino ad essere riconosciuto anche normativamente²³.

Sulla scorta di una certa influenza della vittimologia²⁴, intesa come «*disciplina che ha per oggetto lo studio della vittima di un crimine, delle sue caratteristiche*

²² A. COLUCCIA, S. CIAPPI, *Giustizia criminale: retribuzione, riabilitazione e riparazione: modelli e strategie di intervento penale a confronto*, Franco Angeli, 1997, p. 112.

²³ Circa le origini e le tradizioni secolari della giustizia riparativa si veda E. WEITEKAMP, *The History of Restorative Justice*, in L. BAZEMORE (a cura di), *Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crime*, Criminal Justice Press, 1999, pp.75-102.

²⁴ La vittimologia è una disciplina molto recente, i suoi primi studi risalgono al 1948, quando il fondatore HANS V. HENITNG pubblicò *The criminal and his victims* con il quale rivolgeva una critica nei confronti degli studi criminologici la cui attenzione, fino a quel momento, era focalizzata sull'autore del reato, le sue caratteristiche e responsabilità, mentre ignorava un attore essenziale della dinamica del reato: la vittima. Per approfondimento si veda S. SICURELLA, *Lo studio della vittimologia per capire il ruolo della vittima*, in *Rivista di Criminologia*, vol. VI, n. 3, 2012.

*biologiche, psicologiche, morali, sociali e culturali, delle sue relazioni con il criminale e del ruolo che ha assunto nella genesi del crimine»*²⁵, la giustizia riparativa tenta di superare la concezione di vittima intesa come semplice parte del processo, esaltandola come persona, che ha patito dolore e sofferenza²⁶. La vittima infatti è rimasta per molto tempo estranea ad ogni tipo di interesse da parte della dottrina criminologica e della ricerca empirica: solo recentemente il tema della tutela della vittima del reato è stato oggetto di una rivalutazione. Nella prospettiva di un possibile sviluppo positivo della tutela della vittima nel processo, la giustizia riparativa si pone come strumento “*facilitatore*” dell’ingresso della vittima nella vicenda giudiziaria. La vittima è posta al centro della definizione del conflitto come parte indispensabile di cui è necessario soddisfare desideri e necessità che derivano dal fatto dannoso. Il *focus*, che prima era rivolto al delinquente, ruota verso la vittima che viene accompagnata in un percorso di ricerca e soluzione dei problemi e delle conseguenze che il reato ha provocato. Si focalizza sull’utilità di curare il male arrecato dal reo, permettendo alle vittime di rielaborare l’esperienza del danno subito superando la dimensione della sofferenza insita nel conflitto stesso.

Questo rafforzamento, e dunque la valorizzazione del ruolo della persona offesa dal reato attraverso i meccanismi di giustizia riparativa, inizia a divenire un’esigenza fondamentale nel contesto sovranazionale, tanto da essere posta alla base di diverse Risoluzioni delle Nazioni Unite.

Con la risoluzione del 29 novembre 1985 N.R 40/34 “*Dichiarazione sui principi fondamentali di giustizia in favore delle vittime di criminalità e delle vittime di abusi di potere*” l’Assemblea Generale dell’ONU dichiara una forte intenzione di orientare

²⁵ G. GULOTTA, *La vittima*, Giuffrè, 1976, p. 9.

²⁶ L’affermarsi di una visione pubblicistica del diritto e del monopolio da parte dei governi del sistema penale e della reazione al reato, infatti, si è riflessa negativamente soprattutto sul ruolo della vittima, che è stato progressivamente *neutralizzato*. Lo stato ha lentamente emarginato la vittima dal suo ruolo di interlocutrice, assumendo esso stesso il ruolo di “vittima simbolica” sostituendosi alla prima e rivendicando il monopolio della coercizione nel compito di proteggere. A causa della pubblicizzazione del diritto e del processo penale, la vittima diviene poco più di un normale testimone, “*non è parte processuale se non in senso restrittivo e subalterno*”, cfr. D. RIPONTI, *La vittima nel quadro della giustizia penale* in G. PONTI (a cura di), *Tutela della vittima e mediazione penale*, Milano, 1995, p. 56.

gli Stati membri ad affrontare e risolvere il problema della criminalità dando centralità alla vittima, non limitandosi quindi ad agire con l'unico obiettivo della repressione e della sanzione, ma altresì con quello della prevenzione e del risarcimento materiale e morale; incoraggiando l'adozione *di meccanismi informali di risoluzione dei conflitti, inclusa la mediazione*. A tal proposito, la Risoluzione del 28 luglio 1998 N.R. 1998/23 del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni unite sulla: *“Cooperazione internazionale tesa alla riduzione del sovraffollamento delle prigioni e alla promozione di pene alternative”* e la Risoluzione del 28 giugno 1999 N.R. 1999/26 del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni unite sullo *“Sviluppo ed attuazione di interventi di mediazione e giustizia riparativa nell'ambito della giustizia penale”* affermano come la risoluzione di piccole dispute e reati possa essere ricercata ricorrendo alla mediazione ed altre forme di giustizia riparativa che favoriscono l'incontro tra reo e vittima: queste risoluzioni si rivelano particolarmente rilevanti poiché evidenziano la capacità degli strumenti di giustizia riparativa di risultare soddisfacenti per la vittima e di rappresentare una valida alternativa a pene che prevedano brevi periodi di detenzione²⁷. Segue inoltre la *“Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia”* adottata nel corso del X Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del crimine e il trattamento dei detenuti, il 10-17 aprile 2000, che sottolinea l'importanza dell'introduzione di *“adeguati programmi di assistenza alle vittime del crimine, a livello nazionale, regionale ed internazionale, incoraggiando le politiche della giustizia riparativa”*.

Di estrema importanza è inoltre La Risoluzione del 27 luglio 2000 N.R. 2000/14 del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite sui *“Principi base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa in materia criminale”* la quale, richiamando i contenuti delle precedenti Risoluzioni e la Dichiarazione di Vienna, individua uno schema preliminare di dichiarazione dei principi base per l'uso dei programmi di giustizia riparativa in ambito criminale che possano valorizzare il ruolo dell'offeso nella definizione dei conflitti.

²⁷ Ancora, sulla potenzialità della giustizia riparativa quale alternativa al processo tradizionale, v. D. CERTOSINO, *“Mediazione e giustizia penale”* Italia, Cacucci Editore, 2015, p. 45.